

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 118 di data 14 settembre 2015.

Oggetto: Autorizzazione in deroga al progetto di "ristrutturazione e adeguamento funzionale rifugio S. Giuliano" – demolizione legnaia esistente e realizzazione nuova legnaia a Est del rifugio.

Il Relatore comunica:

Il Comune di Caderzone Terme, in qualità di proprietario dell'area e del futuro manufatto, con nota di data 25 agosto 2015, prot. n. 2391, ns. prot. n. 3723/6.1 di data 25 agosto 2015, ha richiesto l'autorizzazione in deroga al Piano del Parco per la "ristrutturazione e adeguamento funzionale rifugio S. Giuliano" – demolizione legnaia esistente e realizzazione nuova legnaia a Est del rifugio, al fine di rispettare la prescrizione del Servizio antincendio provinciale relativa alla realizzazione dell'impianto elettromeccanico di generazione e accumulo di idrogeno.

Il progetto prevede lo spostamento della legnaia e la realizzazione della stessa di dimensioni superiori a quelle standard ammesse. La legnaia richiesta in deroga è posizionata ad Est del rifugio con una superficie pari a 20 mq, **superiore al valore massimo ammesso che è di 12 mq**, secondo l'articolo 34.11.15.5. delle Norme di attuazione del Piano Territoriale vigente; **l'altezza massima del manufatto è** prevista in 3,65 ml., **superiore al valore ammesso** che è pari a 3,50 ml., secondo l'articolo 34.11.15.8. delle Norme (Regolamento Edilizio approvato come allegato al P.A.G. 2009).

La realizzazione della legnaia è conforme al Piano Territoriale del Parco ai sensi dell'art. 34.11.15.1 delle Norme di Attuazione vigenti; è necessario pertanto derogare unicamente rispetto agli aspetti geometrici di cui al paragrafo precedente.

Il progetto elaborato dallo Studio Tecnico InGeo di ing. Giampaolo Mosca e geom. Claudio Mosca di Caderzone Terme, e depositato presso il Parco, è composto da:

1. relazione tecnico illustrativa – documentazione fotografica;
2. TAV. 1 estratti cartografici;
3. TAV. 2 planimetria generale – prospetti – documentazione fotografica.

Il Parco con nota prot. n. 3740/6.1 di data 26 agosto 2015 ha comunicato al Comune l'inizio del procedimento di deroga, specificando che: *"Per procedere alla deliberazione della deroga, come anche evidenziato dal parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento con nota di data 10 agosto 2015 prot. n. S013/2015/411812/18.2.4, occorre che vengano consegnati al Parco i seguenti elaborati:*

- ✓ *studio di valutazione di incidenza con relativo parere del Servizio Sviluppo Sostenibile e delle Aree Protette della Provincia Autonoma di Trento o dichiarazione del progettista di non necessità dello stesso,*

dato che l'intervento ricade all'interno del Parco la cui delimitazione coincide con il "SIC Adamello" della Rete Natura 2000;

- ✓ *tavola integrativa dove si evidenzia il collocamento della legnaia, rispettando la prescrizione del parere rilasciato dal Servizio Urbanistica e del Paesaggio;*
- ✓ *studio ed indagini geologici e geotecnici, ai sensi dell'art. 3 comma 3 delle norme di attuazione della variante PUP 2000, in quanto l'opera rientra nell'area con penalità gravi o medie della Carta di sintesi geologica."*

In data 14 settembre 2015, il progettista ha depositato le integrazioni richieste (prot. n. 3889/6.1 dd. 14/09/2015) e precisamente:

1. *tav. 2bis planimetria generale – prospetti – documentazione fotografica dove è evidenziato il collocamento della legnaia, rispettando la prescrizione del parere rilasciato dal Servizio Urbanistica e del Paesaggio;*
2. *dichiarazione del progettista che: "l'intervento previsto rientra nelle fattispecie prevista dall'allegato A della deliberazione della Giunta Provinciale 3 agosto 2012, n. 1660 al punto 2) d) 6. Detto intervento rientra tra le tipologie che, ai sensi dell'art. 15 del DPP 3 novembre 2008 n. 50-157/Leg, non presenta incidenza significativa sui siti e sulle zone della rete Natura 2000."*;
3. *integrazione alla relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica e sismica del sito settembre 2015 del geol. dott. Rino Villi.*

L'opera in parola contrasta con i seguenti articoli delle Norme di Attuazione al Piano di Parco, come approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2115 del 5 dicembre 2014:

- ✓ *l'articolo 34.11.15.5 "La superficie coperta della struttura non potrà superare il 15% del sedime dell'edificio a servizio del quale la stessa viene realizzata e non potrà, in ogni caso, superare una superficie complessiva di 12 mq.";*
- ✓ *l'articolo 34.11.15.8 "Le caratteristiche tipologiche del manufatto previsto dal presente articolo sono definite tramite uno specifico Regolamento approvato nell'ambito del Programma annuale di gestione 2009 (e ss.mm.).....". Il regolamento prevede che l'altezza massima del fabbricato non può superare i 3,50 ml.*

Viste le Norme di Attuazione in vigore del Piano di Parco, ed in particolare:

- a) *l'articolo 2.5. che prevede "dall'entrata in vigore del Pdp, cessano di avere efficacia gli strumenti urbanistici vigenti di grado subordinato al Piano Urbanistico provinciale e che, pertanto, ai fini dell'ottenimento della concessione edilizia, qualsiasi opera deve risultare conforme al PdP";*
- b) *l'articolo 37.2 che prevede "per il tramite dei Programmi annuali di gestione si può eccezionalmente derogare alle indicazioni del PdP solo per interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico nei casi e con le modalità di Legge".*

Vista la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), ed in particolare i seguenti articoli:

a) l'articolo 97, ai commi 2, 3 e 4

"2. Per le opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni contrastanti con i loro strumenti di pianificazione l'autorizzazione alla deroga è rilasciata dall'organo competente all'adozione dello strumento di pianificazione interessato. Per gli interventi in contrasto con la destinazione di zona, oltre all'autorizzazione dell'organo è necessario il nulla osta rilasciato dalla Giunta provinciale dopo l'autorizzazione. Sono soggette alla medesima procedura le opere dei soggetti indicati nell'articolo 95, comma 4, con riferimento alle comunità e ai comuni.

3. L'autorizzazione del consiglio comunale è preceduta dalla pubblicazione all'albo del comune interessato della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune, per un periodo non inferiore a venti giorni. Nel periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni. Il consiglio comunale, sulla base dell'autorizzazione paesaggistica acquisita dal comune, quando necessario, o del parere della CPC, quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, valuta, nel provvedimento di autorizzazione previsto dal comma 2, le osservazioni presentate nel periodo di deposito. Per le opere pubbliche di competenza dei comuni, autorizzate dal consiglio comunale, si applica l'articolo 98, comma 2.

Le varianti al progetto autorizzato in deroga sono sottoposte a un nuovo procedimento di deroga ai sensi dei commi 1, 2 e 3, ad eccezione delle varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 92 e di quelle che comportano modifiche in diminuzione dei valori di progetto. Queste varianti sono soggette a comunicazione al comune. Alla comunicazione sono allegati gli elaborati progettuali e una dettagliata relazione di un tecnico abilitato."

b) l'articolo 41, comma 4, riguardante disposizioni di coordinamento con la L.P. 23 maggio 2007 n.11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette)

"La disciplina relativa all'esercizio dei poteri di deroga previsti dal titolo IV, capo VI, si applica anche con riguardo ai piani dei parchi. In tal caso, ferme restando le procedure per la richiesta e il rilascio del titolo edilizio, le funzioni del consiglio comunale sono svolte dalla giunta esecutiva del parco e il parere della CPC è sostituito dal parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio".

Esaminati attentamente gli elaborati progettuali in atti.

Considerato che:

- nella Variante al Programma annuale di Gestione 2015, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1242 di data 20 luglio 2015, è stata inserita la proposta di deroga concernente il progetto di "ristrutturazione e adeguamento funzionale rifugio S. Giuliano - demolizione legnaia esistente e realizzazione nuova legnaia a Est del rifugio";

- l'opera si deve intendere in contrasto con la destinazione di zona pertanto la procedura si conclude con la deliberazione della Giunta provinciale che rilascia il nulla osta ai sensi dell'art. 97 della L.P. n. 15/2015;
- con deliberazione n. 278 di data 7 luglio 2015 la Commissione per la Pianificazione territoriale e tutela del paesaggio della Comunità delle Giudicarie ha concesso l'autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto con la seguente prescrizione: "al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente circostante, la nuova tettoia, compatibilmente con la morfologia del terreno, sia avvicinata il più possibile al rifugio";
- con nota di data 10 agosto 2015 prot. n. S013/2015/411812/18.2.4 il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento ha rilasciato parere favorevole al progetto subordinatamente a: "che l'intervento possa essere realizzato solamente nel caso in cui il manufatto venga edificato a 6.00 ml dal rifugio in posizione non antistante allo stesso. Ovviamente, il manufatto potrebbe essere edificato avvicinandosi al rifugio in posizione antistante allo stesso (3,00 ml), al fine di ottemperare alle condizioni della CPC, nel caso in cui il deposito fosse realizzato nel rispetto delle indicazioni tipologiche-dimensionali stabili dall'art. 34.11.15 (XVI Legnaia-deposito) delle Norme di attuazione del Piano del Parco.";
- ai sensi dell'art. 97 comma 3 della L.P. n. 15/2015 s.m, dal 26 agosto 2015 al 14 settembre 2015 è stata pubblicata all'Albo del Parco Naturale Adamello Brenta la richiesta di deroga con la possibilità ai terzi di consultare il progetto presso l'Ufficio Tecnico - ambientale del Parco e presentare eventuali osservazioni;
- in tale periodo di pubblicazione non è stata presentata alcuna osservazione relativa al progetto.

Vista l'esigenza dell'Amministrazione del Comune di Caderzone Terme di:

- rispettare la prescrizione del Servizio antincendio provinciale, descritta nella relazione di progetto, relativa alla realizzazione dell'impianto elettromeccanico di generazione e accumulo di idrogeno di rimuovere la legnaia esistente sul fronte sud;
- di avere un maggiore quantitativo di legna da ardere e dunque un deposito più capiente, oltre ad un deposito chiuso per il contenimento di attrezzature varie utili alla funzionalità della struttura del rifugio.

Visto che l'intervento in oggetto risulta rispettoso dell'ambiente in quanto vengono utilizzati materiali analoghi a quelli presenti in loco creando un armonioso inserimento nel contesto esistente;

Si propone di autorizzare, per le motivazioni sopraccitate, la demolizione della legnaia esistente e la realizzazione di una nuova legnaia a est del rifugio San Giuliano in deroga al Piano del Parco (art. 34.11.15.5 e art. 34.11.15.8, delle norme di attuazione del P.D.P), secondo quanto previsto dal progetto depositato e dalle integrazioni al progetto di data 14 settembre 2015, ed ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 41 comma 4, e 97 della L.P. n. 15/2015.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1242, che approva la variante del Programma annuale di gestione anno 2015 e dell'aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015 dell'Ente Parco Adamello - Brenta;
- vista la legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15;
- visto il Piano Territoriale del Parco vigente;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modificazioni;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni citate nel preambolo, la demolizione della legnaia esistente e la realizzazione di una nuova legnaia a est del rifugio San Giuliano, in deroga al Piano del Parco (art. 34.11.15.5 e art. 34.11.15.8, delle norme di attuazione del P.D.P), secondo quanto previsto dal progetto depositato e dalle integrazioni al progetto di data 14 settembre 2015, ed ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 41, comma 4, e 97 della L.P. n. 15/2015, subordinatamente alle prescrizioni previste dal parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento, e dall'autorizzazione paesaggistica;
2. di prendere atto che:
 - l'autorizzazione è concessa per una legnaia con superficie massima di 20mq e che l'altezza della legnaia non deve superare 3,65 ml;
 - il procedimento in oggetto si conclude con il rilascio del nulla osta alla deroga da parte della Giunta provinciale tramite propria deliberazione;
 - a tutt'oggi, non è arrivata agli uffici del Parco nessuna osservazione al progetto;
3. di trasmettere al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento il presente provvedimento;

4. di trasmettere copia del provvedimento al Comune di Caderzone Terme in quanto parte interessata;
5. di dare atto che contro il presente provvedimento, sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta esecutiva, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi l.p. 23/1992;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

MC/VB/ad

Adunanza chiusa ad ore 19.15.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola